



**ONERI INFORMATIVI E PUBBLICITARI PER LE IMPRESE CHE PERCEPISCONO BENEFICI DI
NATURA PUBBLICA – LEGGE N. 124/2017**

La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129 ha previsto che **le imprese che abbiano ricevuto** sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di **importo pari o superiore ad Euro 10.000,00**, da parte di pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 (quindi anche società a controllo pubblico).

A partire dall'anno 2019 (per gli importi percepiti nell'anno 2018) indichino gli importi ricevuti nel corso dell'anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ove previsto. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis del codice civile) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. (1)

L'adempimento dovrà essere osservato anche negli anni successivi, sempre con riferimento all'anno precedente.

Si segnala che la presente comunicazione deve intendersi quale mero supporto informativo in merito all'applicazione della citata normativa, sì che in nessun caso la scrivente potrà essere ritenuta responsabile di un'interpretazione diversa o erronea della normativa di cui trattasi.

(1) Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n.15, ha disposto (con l'art. 11-sexiesdecies, comma 1) che "Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° luglio 2022".
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-septies, comma 1) che "Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2023".

